

Sentenza n. 40 depositata il 24 febbraio 2017

Materia: Concorrenza, governo del territorio, turismo

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'art.117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n.17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), **art. 14, commi 8 e 9**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art.14, comma 8, secondo periodo, e comma 9**, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n.17

Dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale **dell'art.14, comma 8, primo periodo**, promosse in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato **i commi 8 e 9 dell'art.14** della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n.17, recante la disciplina della tutela e dell'uso della costa.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 14, i Piani comunali delle coste (PCC), compatibilmente con i Piani regionali delle coste (PRC), le direttive e le norme di salvaguardia previste nel medesimo art.14, *“individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza”*.

Il secondo periodo del comma 8 prevede, inoltre, che il Piano comunale delle coste, *“anche in deroga di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori”* in contrasto con lo stesso Piano delle Coste.

Per il ricorrente, la norma consentirebbe ai Comuni di confermare la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite in concessione (primo periodo) e di attribuire in concessione, con provvedimenti di variazione o traslazione, nuove aree demaniali agli stessi titolari di concessioni rivelatesi in contrasto con il Piano comunale delle coste (secondo periodo).

Così intesa la norma garantirebbe un illegittimo vantaggio a favore di coloro che già detengono la titolarità di una concessione, contrastando, pertanto, con l'art.49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento ai cittadini dell'Unione, con il principio della concorrenza, anch'esso garantito dal TFUE, e con l'art.12 della direttiva n.2006/123/CE che non consente il rinnovo automatico delle concessioni.

Per i motivi sopra citati, l'impugnato comma 8, dell'art.14, della legge della Regione Puglia n.17 del 2015, violerebbe il comma primo dell'art. 117, Cost., per essere in contrasto con la normativa comunitaria, e il comma secondo, lett.e), Cost., per violazione del principio della libertà della concorrenza.

Lo stesso vizio di costituzionalità è rilevato dal ricorrente nei confronti della norma contenuta nel comma 9, dell'articolo 14, della medesima legge regionale n.17 del 2015 che *“salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine di proroga di cui all'art.1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25”*. Termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2020 per effetto della modifica apportata, a tale ultima disposizione, dall'art. 34- duodecies del d.l. n.179 del 2012, conv. dall'art.1, comma 1, della legge n.221 del 2012.

Nel riprodurre la sopra citata disposizione statale che viola, peraltro, il principio di tutela della concorrenza (art.117, comma secondo, lett.e), Cost.), l'impugnato comma 9 è censurabile dal ricorrente anche per la sola mera ingerenza normativa in ambito riservato in via esclusiva alla competenza statale, quale è la materia che afferisce alla concorrenza.

La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate verso il comma 9 e verso il secondo periodo del comma 8 dell'art.14 della legge della Regione Puglia n.17 del 2015. In riferimento invece alle questioni sollevate verso il primo periodo del comma 8, ritiene le questioni infondate sulla base di una ricostruzione interpretativa della norma impugnata che manifesta un valore dispositivo diverso da quello assunto dal ricorrente.

Mentre per il ricorrente il suddetto comma 8 consentirebbe un indebito vantaggio a coloro che già sono concessionari di aree demaniali (e, in proposito, viene anche ricordato che una norma analoga, contenente il cosiddetto “diritto di insidenza”, prevista nell'art.37, secondo comma, del codice della navigazione è stata in passato oggetto di una procedura di infrazione comunitaria e successivamente abrogata), per la Corte costituzionale, l'assunto del ricorrente è da ritenere corretto soltanto in riferimento al secondo periodo del comma 8, nella parte che consente al Piano comunale delle coste, di individuare apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con lo stesso Piano delle Coste, parte che viene dichiarata illegittima.

In riferimento al primo periodo del comma 8, invece, la Corte, accogliendo anche il suggerimento della difesa regionale, offre una interpretazione totalmente diversa da quella supposta dal ricorrente.

La disposizione contenuta nel comma 8 viene intesa correttamente soltanto facendo precedere la lettura della stessa dalla lettura del comma 5 del medesimo art.14. Il comma 5 prescrive che *“allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservato a uso pubblico e alla libera balneazione”*.

La disposizione del comma 8, ai sensi della quale, i Piani comunali delle coste *individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione*, esplicita, invece, una percentuale (50 per cento) che insiste sulla parte del territorio demaniale marittimo già oggetto di concessione ed ha la finalità di procedere ad una

revoca parziale delle singole concessioni già assentite, in misura non superiore al 50 per cento per ciascuna.

Per la Corte, la disposizione, di cui al primo periodo del comma 8, non consente pertanto il rinnovo di concessioni già assentite e non riserva alcuna preferenza ai rispettivi titolari, ma è dettata per consentire la revoca parziale di concessioni attribuite su aree superiori al limite massimo concedibile.

Per questo primo periodo del comma 8, pertanto , è ritenuto legittimo l'intervento, normativo del legislatore regionale perché scaturito dalla *“necessità di armonizzare la concedibilità di aree demaniali marittime a privati per finalità turistico-ricreative con il (prevalente utilizzo pubblico di esse”*.